

OGGETTO: Presa d'atto Contratto integrativo aziendale avente ad oggetto " Modifica ed integrazione testo dell'art. 10, rubricato "Fondo di perequazione" ed art. 6, rubricato " prestazioni erogabili in regime libero professionale ", del vigente " Regolamento per lo svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia e delle attività sanitarie a pagamento della dirigenza Sanitaria e Medico – Veterinaria ", approvato con deliberazione del direttore Generale n° 632 del 6/06/2007".

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
Certifica

La deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'albo pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

**IL DIRETTORE GENERALE**

coadiuvato dal:

Direttore Amministrativo: dr. Vincenzo Serra  
Direttore Sanitario: dr. Ugo Storelli



**VISTI**

- il D.Lgs. 30.03.2001, n° 165 e succ. mod. ed int., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 40, co. 3 bis;
- l'art. 9, L. 30/07/2010, n° 122;
- l'Atto aziendale, approvato in via definitiva con deliberazione del Direttore Generale n° 274 del 20.03.2008 e modificato con deliberazione n° 1413 del 15/12/2009;
- i CCCNLL dell'Area della Dirigenza Medico – Veterinaria e dell' Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa del SSN, in particolare il CCNL, parte normativa, quadriennio 2002/2005 sottoscritto il 3/11/2005, art. 4 e 5 e l'art. 57, co. 2°, lett. i), CCNL sottoscritto in data 8/06/2000;
- la delibera del Direttore Generale n° 632 del 6/06/2007, recante " Regolamento per lo svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia e delle attività sanitarie a pagamento della dirigenza Sanitaria e Medico – Veterinaria " ;

**PREMESSO**

che l'art. 4, co. 2°lett. B) e lett. g), CCNL delle due Aree della Dirigenza del SSN, parte normativa quadriennio 2002/2005, sottoscritto il 3/11/2005, elenca , tra le materie oggetto di contrattazione integrativa aziendale, i criteri generali per la definizione dell'atto di cui all'art. 54, co. 1° , CCNL 8/06/2000 per la disciplina e l'organizzazione dell'attività libero professionale intramoenia nonché per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti interessati;

**VISTO**

inoltre, l'art. 57, co. 2°, lett. i) che prevede che "... per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti interessati un'ulteriore quota della tariffa - da concordare in azienda ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera G), comunque non inferiore al 5%

*Handwritten mark*

*della massa di tutti i proventi dell'attività libero professionale, al netto delle quote a favore delle aziende, è accantonata quale fondo aziendale da destinare alla perequazione per le discipline mediche e veterinarie – individuate in sede di contrattazione integrativa - che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria. Dalla ripartizione di tale fondo non può derivare per i destinatari un beneficio economico superiore a quello medio percepito dai dirigenti che espletano l'attività libero professionale, secondo criteri stabiliti in sede aziendale...";*

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n° 632 del 6/06/2007, recante "Regolamento per lo svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia e delle attività sanitarie a pagamento della dirigenza Sanitaria e Medico – Veterinaria " ;

ATTESO che, in data 20/09/2012, a seguito di apposita riunione sindacale con le OO.SS. rappresentative delle due Aree, della Dirigenza Medico – Veterinaria e della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa del SSN, , le stesse hanno provveduto alla sottoscrizione dell' ipotesi di accordo in materia di " Modifica ed integrazione testo dell'art. 10, rubricato "Fondo di perequazione" ed art. 6, rubricato " prestazioni erogabili in regime libero professionale ", del vigente " Regolamento per lo svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia e delle attività sanitarie a pagamento della dirigenza Sanitaria e Medico – Veterinaria ", approvato con deliberazione del direttore Generale n° 632 del 6/06/2007".

PRESO ATTO che la suddetta ipotesi di accordo è stata inviata, con nota prot. n° 29080 del 25/09/2012, al Collegio Sindacale corredata dall' apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, e come previsto dall'art. 5, CCNL 3/11/2005, visto il verbale del Collegio in data 26/09/2012 e che sono trascorsi quindici giorni dalla data di tale trasmissione senza rilievi da parte dell'organo di controllo, e che , scaduto il suddetto termine, il contratto è stato sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente in data 18/10/2012;

RITENUTO necessario procedere alla presa d'atto del contratto integrativo aziendale in discorso che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario ed Amministrativo

DELIBERA



Per i motivi esposti in premessa :

- Di prendere atto del contratto integrativo aziendale sottoscritto dalle OO.SS. dell'Area della Dirigenza Medico – Veterinaria e della Dirigenza Sanitaria, Professionale Tecnica ed Amministrativa in data 20/09/2012 e perfezionato in data 18/10/2012, in materia di " Modifica ed integrazione testo dell'art. 10, rubricato "Fondo di perequazione" ed art. 6, rubricato " Prestazioni erogabili in regime libero professionale ", del vigente " Regolamento per lo svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia e delle attività sanitarie a pagamento

*ML*



della dirigenza Sanitaria e Medico – Veterinaria “, approvato con deliberazione del direttore Generale n° 632 del 6/06/2007”, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale unitamente alla nota, prot. n° 29080 del 25/09/2012, di trasmissione al Collegio Sindacale dell’ipotesi di accordo, come previsto dall’art. 5, CCNL 3/11/2005;

- Di allegare al presente atto il testo novellato dei sopradetti art. 6 e 10 del Regolamento per lo svolgimento dell’attività libero professionale intramoenia e delle attività sanitarie a pagamento della dirigenza Sanitaria e Medico – Veterinaria “( Allegato );
- di disporre la trasmissione del presente atto all’ARAN e alla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale;
- di demandare al Servizio del Personale i conseguenti adempimenti .

Letto, firmato e sottoscritto.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dr. Vincenzo Serra

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dr. Ugo Storelli

IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Emilio Simone

La presente copia, composta di  
n. 15 fogli è conforme  
all’originale esistente presso questo  
Ufficio - D.P.R. 28.12.2000 N. 445.



Cagliari, - 6 NOV. 2012

L’IMPIEGATO DELEGATO  
(Silvano Usan)

Us

CONTRATTO DECENTRATO AZIENDALE

In materia di

MODIFICA ED INTEGRAZIONE TESTO DELL'ART 10 RUBRICATO " FONDO DI PEREQUAZIONE" ED ART. 6 RUBRICATO " PRESTAZIONI EROGABILI IN REGIME LIBERO PROFESSIONALE", DEL VIGENTE "REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA E DELLE ATTIVITÀ SANITARIE A PAGAMENTO DELLA DIRIGENZA SANITARIA E MEDICO – VETERINARIA" APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 632 DEL 6/06/2007.

Le parti concordano di apportare al testo dell' art. 10, rubricato " Fondo Di Perequazione", ed al testo dell'art. 6, rubricato "Prestazioni erogabili in regime libero professionale" del vigente "Regolamento Per lo svolgimento dell' Attività Libero Professionale Intramoenia e delle Attività Sanitarie a pagamento della Dirigenza Sanitaria e Medico – Veterinaria" approvato con Deliberazione del Direttore Generale N° 632 Del 6/06/2007 le modifiche ed integrazioni di seguito indicate :



Art. 10

Al primo comma, la parola "potrà" essere erogato al personale dirigente, è sostituita dalla parola "dovrà" essere erogato al personale dirigente.

Dopo il primo comma:

"Accede altresì al fondo di perequazione il personale di cui al primo comma cui l'Azienda autorizzi l'esercizio della libera professione con limitazioni finalizzate a evitare conflitti di interessi o a evitare la sovrapposizione tra controllore e controllato. Accedono inoltre i dirigenti appartenenti a discipline mediche e sanitarie le cui limitazioni sono legate al tipo di servizio prestato in quanto comprendente l'esercizio di funzioni di vigilanza e controllo attribuiti all'Azienda come compito istituzionale".

"E' in ogni caso precluso ai sensi dell'art. 13, comma 5, del D.lgs. n. 81/2008 lo svolgimento della libera professione ai dirigenti medici e veterinari, facenti parte dello SPRESAL in quanto assegnati a uffici con funzioni di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro."

"Si individuano comunque quali discipline/funzioni aventi limitato accesso alla libera professione:

- Dirigenza medica e veterinaria del Dipartimento di Prevenzione;
- Dirigenza appartenente alla Direzione Sanitaria Aziendale, o titolare di direzione sanitaria di P.O., o assegnata a strutture di staff, in caso di attribuzione e svolgimento di funzioni di vigilanza e controllo in materia di libera professione rientranti in compiti istituzionali aziendali;

"Nei casi di cui ai precedenti commi l'autorizzazione è rilasciata indicando in modo analitico il tipo di limitazioni previste, quali, ad esempio, relative al territorio di esercizio, ai soggetti nei confronti dei quali può essere esercitata la professione, alla disciplina in cui la stessa è esercitabile, ecc. e le relative motivazioni."

1532/EA  
C/SC MEDIC/VET

AAAOI-EMAC  
FVM  
ANPO  
SMAPI  
AAAO-ASSOMED  
AURI  
FPCIDA  
F. MEDIC. U.S.L. N°8  
SILVANO  
F. MEDIC. U.S.L. N°8  
SILVANO  
F. MEDIC. U.S.L. N°8  
SILVANO

*"I dirigenti di cui al primo e secondo comma cessano di accedere al fondo di perequazione, rispettivamente, nel momento in cui sono autorizzati a svolgere attività libero professionale intramoenia e nel momento in cui vengono eventualmente rimosse le limitazioni. I dirigenti cui l'attività libero professionale è preclusa o limitata in ragione delle funzioni o attività svolte cessano di accedere al fondo dal momento dell'eventuale assegnazione a diverso incarico che non comporti nessun tipo di limitazione."*

Al secondo comma, dopo il punto, l'inciso è così riformulato:

*"A tal fine si utilizza la somma relativa all'ammontare di tutta la libera professione svolta in Azienda nell'anno di riferimento e si divide per il numero di dirigenti che hanno effettivamente svolto l'attività senza limitazioni"*

Dopo l'ultimo comma:

*"E' condizione per l'accesso al fondo l'assolvimento, nell'anno di competenza, dell'intero debito orario contrattualmente previsto."*

*"I dirigenti autorizzati allo svolgimento con limitazioni della libera professione non accedono al fondo nel caso in cui abbiano comunque tratto dalla libera professione esercitata una remunerazione pari o superiore al limite massimo previsto dal presente articolo (beneficio medio percepito). Qualora tale remunerazione sia inferiore i dirigenti accedono al fondo sino al raggiungimento del suddetto limite massimo."*

*"Considerato che comunque non possono accedere al fondo i dirigenti che non esercitino la professione per propria scelta, l'accesso al fondo decorre dal momento della presentazione dell'istanza eventualmente rigettata o accolta con limitazioni."*

*Per i dirigenti di cui al presente articolo, l'accesso al fondo è subordinato ad apposita richiesta, da inoltrare entro l'anno solare precedente a quello di liquidazione del fondo, e decorre dalla data della stessa.*

Art. 6


Al secondo comma, nell'inciso "ad esercitare l'attività in una disciplina diversa da quella di appartenenza" le parole "diversa da", sono sostituite dalle parole "equipollente a".

Selargius, 18/10/2012

Per la ASL n° 8

Il Direttore Generale

DR. Emilio Simeone



Per le OO.SS.




Area Dirigenza Medico Veterinaria

CGIL MEDICI

FED. CISL Medici

FEDERAZIONE MEDICI (UIL)



FVM [Signature]  
 FESMED [Signature]  
 FASSID [Signature]  
 CIMO [Signature]  
 ANAAO ASSOMED [Signature]  
 ANPO - ASCOTI - FIALS MEDICI [Signature]  
 AAROI EMAC [Signature]

**AREA DIRIGENZA SAN. PROF., TEC. E AMM**

CGIL non accreditato rappresentante sindacale

CISL non accreditato rappresentante sindacale

UIL [Signature]  
 SINAFO [Signature]  
 FP CIDA [Signature]  
 SNABI SDS [Signature]  
 AUPI [Signature]  
 FEDIR SANITA' [Signature]

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE**

N. 1532 DEL - 6 NOV. 2012  
 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Vincenzo Serja)  
 IL DIRETTORE SANITARIO (Dott. Ugo Storelli)  
 IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Emilio Simeone)

Il presente allegato è composto di n° 3 fogli.

Il Resp. del Servizio Sviluppo Organizzativo  
 Dr.ssa Savina Ortu



Prot. n° NP/2012/29080Cagliari, 25 SET. 2012Al Collegio Sindacale  
SEDE

OGGETTO : Trasmissione ipotesi di accordo su modifica ed integrazione regolamentazione aziendale attività libero professionale.

In data 20/09/2012, a seguito di apposite riunioni sindacali con le OO.SS. rappresentative delle Area della Dirigenza Medico - Veterinaria e della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa, si è provveduto alla sottoscrizione dell' ipotesi di accordo da parte delle OO.SS. rappresentative, avente ad oggetto:

- Modifica ed integrazione testo dell'art 10 rubricato " fondo di perequazione" e art 6, rubricato " prestazioni erogabili in regime libero professionale" del vigente "Regolamento per lo svolgimento dell' attività libero professionale intramoenia e delle attività sanitarie a pagamento della dirigenza sanitaria e medico - veterinaria" approvato con deliberazione del Direttore Generale n° 632 del 6/06/2007.

Ai sensi dell'art. 5, 4° co, CCNL delle Area della Dirigenza del SSN sottoscritti in data 3/11/2005, si trasmette, allegato alla presente, il testo dell' ipotesi di CIA unitamente alla prevista relazione illustrativa tecnico finanziaria.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o delucidazione al riguardo, si porgono  
Distinti saluti.

Il Direttore Amministrativo

Dr. Vincenzo Serra



CONTRATTO DECENTRATO AZIENDALE

In materia di

MODIFICA ED INTEGRAZIONE TESTO DELL'ART 10 RUBRICATO " FONDO DI PEREQUAZIONE" ED ART. 6 RUBRICATO " PRESTAZIONI EROGABILI IN REGIME LIBERO PROFESSIONALE", DEL VIGENTE "REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA E DELLE ATTIVITÀ SANITARIE A PAGAMENTO DELLA DIRIGENZA SANITARIA E MEDICO – VETERINARIA" APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 632 DEL 6/06/2007.

Le parti concordano di apportare al testo dell' art. 10, rubricato " Fondo Di Perequazione", ed al testo dell'art. 6, rubricato "Prestazioni erogabili in regime libero professionale" del vigente "Regolamento Per lo svolgimento dell' Attività Libero Professionale Intramoenia e delle Attività Sanitarie a pagamento della Dirigenza Sanitaria e Medico – Veterinaria" approvato con Deliberazione del Direttore Generale N° 632 Del 6/06/2007 le modifiche ed integrazioni di seguito indicate :

Art. 10

Al primo comma, la parola "potrà" essere erogato al personale dirigente, è sostituita dalla parola "dovrà" essere erogato al personale dirigente.

Dopo il primo comma:

"Accede altresì al fondo di perequazione il personale di cui al primo comma cui l'Azienda autorizzi l'esercizio della libera professione con limitazioni finalizzate a evitare conflitti di interessi o a evitare la sovrapposizione tra controllore e controllato. Accedono inoltre i dirigenti appartenenti a discipline mediche e sanitarie le cui limitazioni sono legate al tipo di servizio prestato in quanto comprendente l'esercizio di funzioni di vigilanza e controllo attribuiti all'Azienda come compito istituzionale".

"E' in ogni caso precluso ai sensi dell'art. 13, comma 5, del D.lgs. n. 81/2008 lo svolgimento della libera professione ai dirigenti medici e veterinari, facenti parte dello SPRESAL in quanto assegnati a uffici con funzioni di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro."

"Si individuano comunque quali discipline/funzioni aventi limitato accesso alla libera professione:

- Dirigenza medica e veterinaria del Dipartimento di Prevenzione;
- Dirigenza appartenente alla Direzione Sanitaria Aziendale, o titolare di direzione sanitaria di P.O., o assegnata a strutture di staff, in caso di attribuzione e svolgimento di funzioni di vigilanza e controllo in materia di libera professione rientranti in compiti istituzionali aziendali;

"Nei casi di cui ai precedenti commi l'autorizzazione è rilasciata indicando in modo analitico il tipo di limitazioni previste, quali, ad esempio, relative al territorio di esercizio, ai soggetti nei confronti dei quali può essere esercitata la professione, alla disciplina in cui la stessa è esercitabile, ecc. e le relative motivazioni."

REGIONE SARDEGNA  
C/SC MEDICI VET  
P. AMB  
C/IMO ASS  
D. Scaer

FEDERAZIONE SANITARIA ANZO  
FVM ANZO  
SMABI  
C/IMO ASS  
AUPI  
FPCIDA  
ASSO MED  
FASIS





*"I dirigenti di cui al primo e secondo comma cessano di accedere al fondo di perequazione, rispettivamente, nel momento in cui sono autorizzati a svolgere attività libero professionale intramoenia e nel momento in cui vengono eventualmente rimosse le limitazioni. I dirigenti cui l'attività libero professionale è preclusa o limitata in ragione delle funzioni o attività svolte cessano di accedere al fondo dal momento dell'eventuale assegnazione a diverso incarico che non comporti nessun tipo di limitazione."*

Al secondo comma, dopo il punto, l'inciso è così riformulato:

*"A tal fine si utilizza la somma relativa all'ammontare di tutta la libera professione svolta in Azienda nell'anno di riferimento e si divide per il numero di dirigenti che hanno effettivamente svolto l'attività senza limitazioni"*

Dopo l'ultimo comma:

*"E' condizione per l'accesso al fondo l'assolvimento, nell'anno di competenza, dell'intero debito orario contrattualmente previsto."*

*"I dirigenti autorizzati allo svolgimento con limitazioni della libera professione non accedono al fondo nel caso in cui abbiano comunque tratto dalla libera professione esercitata una remunerazione pari o superiore al limite massimo previsto dal presente articolo (beneficio medio percepito). Qualora tale remunerazione sia inferiore i dirigenti accedono al fondo sino al raggiungimento del suddetto limite massimo."*

*"Considerato che comunque non possono accedere al fondo i dirigenti che non esercitino la professione per propria scelta, l'accesso al fondo decorre dal momento della presentazione dell'istanza eventualmente rigettata o accolta con limitazioni."*

*Per i dirigenti di cui al presente articolo, l'accesso al fondo è subordinato ad apposita richiesta, da inoltrare entro l'anno solare precedente a quello di liquidazione del fondo, e decorre dalla data della stessa.*

Art. 6

Al secondo comma, nell'inciso *"ad esercitare l'attività in una disciplina diversa da quella di appartenenza"* le parole *"diversa da"*, sono sostituite dalle parole *"equipollente a"*.

Selargius, \_\_\_\_\_

Per la ASL n° 8

Il Direttore Generale

DR. Emilio Simeone

\_\_\_\_\_

Per le OO.SS.

Area Dirigenza Medico Veterinaria

CGIL MEDICI \_\_\_\_\_

FED. CISL Medici \_\_\_\_\_

FEDERAZIONE MEDICI (UIL) \_\_\_\_\_



FVM D. M. 10/16  
FESMED M. M. 10/16  
FASSID M. M. 10/16  
CIMO M. M. 10/16  
ANAAO ASSOMED M. M. 10/16  
ANPO - ASCOTI - FIALS MEDICI Carlo M. 10/16  
AAROI EMAC F. M. 10/16

AREA DIRIGENZA SAN. PROF. TEC. E AMM

CGIL non accreditato rappresentante sindacale

CISL non accreditato rappresentante sindacale

UIL Alf. M. 10/16

SINAFO M. M. 10/16

FP CIDA M. M. 10/16

SNABI SDS M. M. 10/16

AUPI M. M. 10/16

FEDIR SANITA' M. M. 10/16





ASL8

NP/2012/ 0028702

del 21/09/2012

Mittente Servizio Personale

Assegnatario Collegio Sindacale

Classifica 1.5.3.

Al Collegio Sindacale  
SEDE

**Oggetto: Relazione tecnico finanziaria relativa al contratto decentrato per la modifica del regolamento in materia di libera professione di cui alla deliberazione n. 632/2007.**

L'accordo di cui in oggetto disciplina l'individuazione dei dirigenti medici e veterinari che avendo una limitata possibilità di accesso alla libera professione, o essendo in toto esclusi dalla stessa, hanno diritto ad una quota del "fondo di perequazione" previsto dall'art. 57, comma 2, lett. i) del CCNL 8.6.2000.

La medesima norma in precedenza citata prevede che sia la contrattazione integrativa ad individuare i dirigenti di cui si è detto.

L'accordo disciplina inoltre alcuni aspetti relativi alla quantificazione delle risorse spettanti agli aventi diritto. Tali aspetti sono stati fatti rientrare nella contrattazione sia in quanto attinenti a profili del trattamento economico dei dirigenti, sia in quanto inscindibilmente connessi alla tematica principale prevista dalla disposizione del CCNL in precedenza citata. La materia è inserita nella contrattazione anche dall'art. 4, comma 2, lett. G), del CCNL 3.11.05 ("criteri generali per la definizione dell'atto di cui all'art. 54, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000 per la disciplina e l'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria nonché per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti interessati").

L'accordo è stato legittimamente stipulato anche a fronte di quanto stabilito dall'art. 9, comma 17, del D.l. n. 78/2010 che stabilisce che "non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. E' fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203", in quanto tale disposizione, considerato anche il riferimento all'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale, ha lo scopo evidente di impedire che attraverso la contrattazione, anche decentrata, possano prodursi incrementi della spesa per il personale generati dall'aumento dei trattamenti economici dei dipendenti pubblici, mentre l'accordo di cui alla presente relazione non incide sull'entità complessiva delle risorse di cui al fondo di perequazione, che restano invariate, ma semplicemente incide sulle modalità di "distribuzione" di queste.

In sostanza dunque la norma crea un blocco della "parte economica" dei contratti ma consente la



stipulazione di accordi "normativi" quale quello in esame.

A tal proposito si sottolinea quindi che l'accordo in oggetto non comporta alcun incremento della spesa complessiva non incidendo sulla quantificazione delle risorse previste dal CCNL per il fondo di perequazione che restano definite, ai sensi dello stesso, nel 5% "della massa di tutti i proventi dell'attività libero professionale, al netto delle quote a favore delle aziende", pari a € 120.904,15 per l'anno 2011.

Entrando nel merito delle disposizioni dell'accordo, che riguardano la modifica dell'art. 10 e dell'art. 6 del vigente regolamento aziendale (approvato con deliberazione n. 632/2007), si osserva come questo individui, in base alla struttura alle vigenti disposizioni di legge (art. 13, comma 5, del D.lgs. n. 81/2008), nei dirigenti appartenenti allo SPRESAL i soggetti che non possono, in assoluto, svolgere la libera professione conformemente a quanto previsto dal citato CCNL 8.6.2000.

A questi dirigente sarà dunque riconosciuta, come da disposizioni contrattuali, una quota del citato fondo di perequazione secondo le modalità che in seguito vedremo.

L'accordo prevede inoltre che anche i dirigenti che possono accedere alla libera professione in maniera limitata abbiano diritto ad una quota del suddetto fondo. Ciò in conformità alla lettera dell'art. 57 del CCNL 8.6.2000 più volte citato. Tali limitazioni possono essere di tipo territoriale, soggettivo, ecc. In questo caso l'accesso al fondo è comunque subordinato al rilascio di una autorizzazione da parte della direzione aziendale, con limitazioni che devono essere specificamente individuate e motivate.

L'accordo prevede altresì che l'accesso al fondo cessi al momento della rimozione delle limitazioni ~~dovuta a successiva autorizzazione "piena" o al mutamento dell'incarico con passaggio a incarico che non comporta, per sua natura, alcuna limitazione.~~

La modifica del secondo comma dell'art. 10 del vigente regolamento ha riformulato la definizione del criterio di calcolo della somma massima che può essere destinata al personale che accede al fondo della libera professione. Ciò allo scopo di renderla maggiormente intellegibile. A tal proposito si sottolinea come l'art. 57, comma 2, lett. g) del CCNL 8.6.00 prevede che *"Dalla ripartizione di tale fondo non può derivare per i destinatari un beneficio economico superiore a quello medio percepito dai dirigenti che espletano l'attività libero professionale, secondo criteri stabiliti in sede aziendale"*.

Pertanto la contrattazione a livello aziendale può precisare le modalità di tale calcolo.



Dopo l'ultimo comma dell'art. 10 vengono inserite ulteriori disposizioni, divise in 4 nuovi commi.  
Il primo di questi chiarisce che l'assolvimento del debito orario è condizione per l'accesso al fondo di perequazione.

Il secondo, precisa le modalità di attribuzione delle risorse derivanti dal fondo a quei dirigenti che possono svolgere la professione con limitazioni. In questo caso si rispetta pienamente il fine "perequativo" del fondo, come previsto dal CCNL, in quanto le risorse sono attribuite allo scopo di far sì che il dirigente, autorizzato con limitazioni, raggiunga il livello medio di proventi percepiti da coloro che non hanno limitazioni in relazione alla libera professione. Qualora il dirigente abbia tratto della professione svolta, pur con limitazioni, proventi tali da superare tale livello medio, non percepirà alcuna somma dal fondo.

Il terzo e quarto comma prevedono alcune disposizioni procedurali per la presentazione delle domande di accesso al fondo da parte degli aventi diritto. In particolare le disposizioni evitano forme di attribuzione automatica.

L'ultima modifica riguarda l'art. 6 del regolamento che attualmente consente, in determinate ipotesi, di autorizzare lo svolgimento della professione in disciplina diversa, anche non equipollente, a quella di assunzione presso la ASL. Con la modifica l'autorizzazione potrà essere concessa solo per disciplina equipollente. La modifica adegua il regolamento a quanto previsto dall'art. 5, comma 4, del DPCM 27 marzo 2000.

Il Responsabile Servizio Personale  
D<sup>ssa</sup> Patrizia Sollai

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 1532

DEL - 6 NOV. 2012

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Vincenzo Serra)

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dott. Ugo Torelli)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Emilio Meone)



Il presente allegato è con  
posto di n° 7

Il Resp. del Servizio  
Sviluppo Organizzativo  
D<sup>ssa</sup> Savina C...

## Allegato

### 10. Fondo di perequazione

Il Fondo di perequazione di cui all'art. 57 comma 2 lett. l) del CCNL 08/06/2000, dovrà essere erogato al personale dirigente, medici e veterinari e personale dirigente del ruolo sanitario che, a causa della disciplina di appartenenza o in virtù delle funzioni svolte, non abbia potuto avere accesso all'esercizio della libera professione intramoenia ed ai quali l'Azienda abbia formalmente negato l'autorizzazione allo svolgimento della stessa.

*Accede altresì al fondo di perequazione il personale di cui al primo comma cui l'Azienda autorizzi l'esercizio della libera professione con limitazioni finalizzate a evitare conflitti di interessi o a evitare la sovrapposizione tra controllore e controllato. Accedono inoltre i dirigenti appartenenti a discipline mediche e sanitarie le cui limitazioni sono legate al tipo di servizio prestato in quanto comprendente l'esercizio di funzioni di vigilanza e controllo attribuiti all'Azienda come compito istituzionale".*

*E' in ogni caso precluso ai sensi dell'art. 13, comma 5, del D.lgs. n. 81/2008 lo svolgimento della libera professione ai dirigenti medici e veterinari, facenti parte dello SPRESAL in quanto assegnati a uffici con funzioni di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.*

*Si individuano comunque quali discipline/funzioni aventi limitato accesso alla libera professione:*

- *Dirigenza medica e veterinaria del Dipartimento di Prevenzione;*
- *Dirigenza appartenente alla Direzione Sanitaria Aziendale, o titolare di direzione sanitaria di P.O., o assegnata a strutture di staff, in caso di attribuzione e svolgimento di funzioni di vigilanza e controllo in materia di libera professione rientranti in compiti istituzionali aziendali;*

*Nei casi di cui ai precedenti commi l'autorizzazione è rilasciata indicando in modo analitico il tipo di limitazioni previste, quali, ad esempio, relative al territorio di esercizio, ai soggetti nei confronti dei quali può essere esercitata la professione, alla disciplina in cui la stessa è esercitabile, ecc. e le relative motivazioni.*

*I dirigenti di cui al primo e secondo comma cessano di accedere al fondo di perequazione, rispettivamente, nel momento in cui sono autorizzati a svolgere attività libero professionale intramoenia e nel momento in cui vengono eventualmente rimosse le limitazioni. I dirigenti cui l'attività libero professionale è preclusa o limitata in ragione delle funzioni o attività svolte cessano di accedere al fondo dal momento dell'eventuale assegnazione a diverso incarico che non comporti nessun tipo di limitazione.*

L'entità del fondo è pari al 5% dei proventi derivanti da tutta l'attività libero-professionale e dalla ripartizione dello stesso i destinatari non possono avere un beneficio economico superiore a quello medio percepito dai dirigenti della relativa area che svolgono l'attività libero-



professionale. A tal fine si utilizza la somma relativa all'ammontare di tutta la libera professione svolta in Azienda nell'anno di riferimento e si divide per il numero di dirigenti che hanno effettivamente svolto l'attività senza limitazioni.

La quota così determinata dovrà in ogni caso essere ripartita fra gli aventi diritto rapportandola alla effettiva presenza in servizio.

*E' condizione per l'accesso al fondo l'assolvimento, nell'anno di competenza, dell'intero debito orario contrattualmente previsto.*

*I dirigenti autorizzati allo svolgimento con limitazioni della libera professione non accedono al fondo nel caso in cui abbiano comunque tratto dalla libera professione esercitata una remunerazione pari o superiore al limite massimo previsto dal presente articolo (beneficio medio percepito). Qualora tale remunerazione sia inferiore i dirigenti accedono al fondo sino al raggiungimento del suddetto limite massimo.*

*Considerato che comunque non possono accedere al fondo i dirigenti che non esercitino la professione per propria scelta, l'accesso al fondo decorre dal momento della presentazione dell'istanza eventualmente rigettata o accolta con limitazioni.*

*Per i dirigenti di cui al presente articolo, l'accesso al fondo è subordinato ad apposita richiesta, da inoltrare entro l'anno solare precedente a quello di liquidazione del fondo, e decorre dalla data della stessa.*

## 6. Prestazioni erogabili in regime libero-professionale.

L'attività libero-professionale è prestata nella disciplina di appartenenza.

Il personale che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare l'attività libero-professionale nella propria disciplina, può essere autorizzato dal Direttore Generale, con il parere favorevole del Collegio di Direzione ad esercitare l'attività in una disciplina *equipollente* a quella di appartenenza, sempre che sia in possesso della specializzazione o di una anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa. La suddetta autorizzazione o il diniego della stessa dovranno obbligatoriamente essere motivati ed espressi in forma scritta entro sessanta giorni dalla richiesta del dirigente interessato.

In via generale ogni prestazione o servizio erogati dall'azienda in regime S.S.N. possono essere offerti in regime libero-professionale.

Poiché sono da considerarsi attività d'istituto rientranti nei livelli minimi ed essenziali d'assistenza, non è consentita l'erogazione in L.P.I. delle seguenti prestazioni:

1. attività di vigilanza e di prevenzione da parte di dirigenti medici, veterinari e sanitari istituzionalmente addetti a tali attività;



2. prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale urgenti, come da richiesta medica;
3. ricoveri d'urgenza in tutte le U.O.;
4. ricoveri ordinari nelle U.O. di terapia intensiva e rianimazione, unità coronariche dialisi;
5. ricoveri ordinari di malati terminali;
6. trapianti d'organo;

Sono inoltre escluse dall'esercizio della Libera-professione intramoenia le prestazioni prive di solida evidenza scientifica quali quelle non previste dal Nomenclatore Tariffario Regionale e/o Nazionale.

Ciascun professionista può erogare una prestazione prevista dalla propria disciplina in regime libero-professionale purché lo stesso svolga la stessa prestazione anche in regime istituzionale e fatto salvo quanto indicato al primo capoverso.

Qualora un professionista voglia erogare una prestazione non svolta in regime istituzionale o non svolta affatto dall'Azienda, deve inoltrare specifica richiesta alla Commissione paritetica aziendale che, valutati sia gli aspetti sanitari che quelli organizzativi, può proporre al Direttore Generale l'autorizzazione all'erogazione.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  
-N. 1532 DEL - 6 NOV. 2012  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Vincenzo Serra)  
IL DIRETTORE SANITARIO (Dott. Ugo Dorelli)  
IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Emilio Simeone)

Il presente allegato è composto di n° 3 fogli.  
Il Resp. del Servizio Sviluppo organizzativo  
Dr.ssa Santina Ortu

